

Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2188 del 31/01/2011

Liquidazione - Determinazione - Criteri.

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile (art. 10), avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il "quantum" - il che si verifica, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, in cui, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio -, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini "de quibus", far riferimento al valore definito e, quindi, al "quantum" stabilito dalle parti in altro modo - nella specie, con transazione -, sicchè, in definitiva, il valore delle cause viene ad essere determinato sulla base del predetto importo.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2188 del 31/01/2011